

Il Merito

Reati contro la persona – Omicidio colposo

La decisione

Omicidio colposo – Violazione delle disposizioni normative in tema di Commissione Grandi Rischi – Colpa specifica – Insussistenza (l. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2, 3; artt. 43, 589 c.p.).

Le disposizioni normative che disciplinano le competenze e le funzioni degli organi di Protezione Civile non contengono altrettante regole cautelari precettive o prescrittive, ai fini dell'eventuale giudizio di colpa specifica; al contrario, esse individuano regole di diligenza elastiche, come tali inidonee ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e quindi a configurarsi come canoni di valutazione dei contestati profili di colpa specifica.

Reato omissivo improprio – Costituzione irrituale o incompleta di un organo collegiale – Posizione di garanzia – Insussistenza (l. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2, 3; artt. 40, 43, 589 c.p.).

In tema di reato omissivo improprio, non può dirsi sussistente una posizione di garanzia in capo a un determinato organismo pubblico collegiale, laddove esso non si costituisca e riunisca regolarmente, in conformità alle disposizioni normative che ne regolano il funzionamento (nel caso di specie, si è escluso che la posizione di garanzia tipica della “Commissione Grandi Rischi” gravasse su alcuni membri della medesima, riunitisi informalmente e al di fuori delle sedi ufficiali).

Omicidio colposo – Violazione delle disposizioni normative in tema di Protezione Civile – Divulgazione di informazioni scientificamente errate – Colpa – Insussistenza (l. 24 febbraio 1992, n. 225; artt. 43, 589 c.p.).

Risponde di omicidio colposo il Dirigente della Protezione Civile (nella specie, Vice Capo Settore Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) il quale, nel corso di un'intervista televisiva, divulghi un parere scientificamente errato circa la presunta assenza di un rischio sismico imminente, così rassicurando erroneamente la popolazione e inducendo i cittadini, mediante influenza sul loro processo volitivo, a permanere nelle rispettive abitazioni, destinate a crollare a seguito del sisma effettivamente verificatosi.

CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA, 6 febbraio 2015 (ud. 10 novembre 2014), FRANCA BANDERA, *Presidente e relatore* – COMO, *P.G.* – Barberi ed altri, appellanti.

Il commento

Il caso del terremoto dell'Aquila: prime note alla sentenza d'appello

SOMMARIO: 1. Il fatto storico e la sentenza di prime. - 2. La sentenza d'appello: il dispositivo. - 3. L'individuazione delle regole cautelari violate. - 3. L'individuazione delle regole cautelari violate, tra colpa specifica e colpa generica. - 4. L'esclusione della responsabilità colposa in capo agli imputati: l'assenza della posizione di garanzia e del nesso causale. - 5. La posizione dell'imputato De Bernardinis, unico imputato destinatario di condanna penale. - 6. (Segue) La specifica disamina dei profili colposi della condotta del De Bernardinis. - 7. Brevi osservazioni sulla sentenza d'appello: la prevedibilità dell'evento. - 8. (Segue) L'evitabilità dell'evento. Conclusioni.

1. Il fatto storico e la sentenza di prime cure

In data 6 aprile 2009, alle ore 3.32, un terremoto di magnitudo compresa tra 5.8 e 6.3 della Scala Richter colpiva la città dell'Aquila, cagionando la morte ed il ferimento di alcune decine di persone; sin dal giugno del 2008, peraltro, il territorio aquilano era stato interessato da alcuni eventi sismici di magnitudo più modesta.

Qualche giorno prima del sisma, e in particolare il 31 marzo 2009, si era riunita all'Aquila la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi (di seguito, per brevità, "Commissione Grandi Rischi"), costituita ai sensi dell'art. 9, l. 24 febbraio 1992, n. 64¹, al fine di verificare la sussistenza di un concreto pericolo sismico, tale da comportare la necessità di eventuali contromisure di Protezione Civile.

A seguito dell'evento tellurico, il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale dell'Aquila, su richiesta della locale Procura della Repubblica, disponeva il rinvio a giudizio dei componenti della Commissione Grandi Rischi e

¹ Ai sensi di tale disposizione: "1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...]."

del Vice Capo di Protezione Civile, imputati dei delitti di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, in relazione al decesso di trentasette persone e al ferimento di altre cinque; in particolare e *inter alia*, a giudizio della Pubblica Accusa, gli imputati avrebbero cagionato l'evento di reato:

- violando gli obblighi gravanti sulla Commissione Grandi Rischi quale organo di Protezione Civile;
- effettuando una "valutazione dei rischi connessi" all'attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai doveri di "previsione e prevenzione";
- "divulgando informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in esame, in tal modo vanificando le finalità di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio";
- affermando che sui terremoti "non è possibile fare previsioni", "è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici", "la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" e al contempo l'esatto contrario ovvero "qualunque previsione non ha fondamento scientifico";
- ritenendo che "i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta";
- ritenendo che "non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"; [...]
- "qualificando lo sciame sismico che interessa L'Aquila da circa tre mesi come un normale fenomeno geologico"; esso "si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori [...]";
- "affermando che, allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c'è uno scarico di energia continuo", "non c'è un pericolo, io l'ho detto al Sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni";
- venendo così meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro qualità e alla loro funzione e tesi alla previsione e alla prevenzione e ai doveri di

informazione chiara, corretta, completa.

Mercé tali violazioni cautelari, gli imputati, secondo l'Accusa, "cagionavano, in occasione della violenta scossa di terremoto (magnitudo momento MW = 6.3, magnitudo locale ML = 5.8) del 06.04.2009 ore 3,32, la morte di [...] e il ferimento di [...], indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta sopra descritta, nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti, fino a quella del 6 aprile 2009 ore 03,32".

All'esito del giudizio di prime cure, il Giudice monocratico del Tribunale aquilano condannava gli imputati alla pena finale di sei anni di reclusione, in relazione al decesso di ventinove persone offese e alle lesioni personali arrecate ad altre quattro persone (in applicazione dell'art. 589, ult. comma, c.p.); gli imputati venivano, invece, assolti in relazione al decesso delle rimanenti otto vittime e alle lesioni personali arrecate ad una rimanente persona offesa, in assenza di prova circa il nesso causale tra la condotta e l'evento.

2. La sentenza d'appello: il dispositivo

A seguito della proposizione dei gravami, la Corte d'Appello dell'Aquila, con la sentenza qui in commento, riformava ampiamente la pronunzia di prime cure, assolvendo pressoché tutti gli imputati dal reato di omicidio colposo plurimo, "perché il fatto non sussiste".

Il giudice d'appello, poi, assolveva "perché il fatto non sussiste" l'imputato Bernardo De Bernardinis (all'epoca, Vice Capo Settore Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile) da alcuni reati lui ascritti, per insussistenza del nesso di causalità, confermando nel resto la sentenza di primo grado e rideterminando in anni due di reclusione la pena allo stesso inflitta.

Nella presente sede non è, ovviamente, possibile ripercorrere integralmente le copiose motivazioni (389 pagine) della prefata sentenza; ci si dovrà, dunque, limitare a porre in luce gli aspetti di maggiore interesse dommatico, rinviando, per una più ampia disamina del caso, agli scritti che si sono più ampiamente occupati del tema².

² MANNA, *Prevedibilità-evitabilità dell'evento o prevedibilità-evitabilità del rischio nei delitti colposi di danno?*, in questa *Rivista*, 2013, 3; CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio: epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, 2013, *passim*. Per una prima sintesi della sentenza di primo grado e di quella d'appello, cfr. BARBIERI, *La sentenza sul terremoto dell'Aquila: una guida alla lettura*, in www.penalecontemporaneo.it; GALLUCCIO, *La sentenza d'appello sul caso del terremoto dell'Aquila*, *ivi*.

3. L'individuazione delle regole cautelari violate, tra colpa specifica e colpa generica

Un primo interessante aspetto della prefata sentenza, che merita d'essere qui evidenziato, riguarda l'individuazione delle regole cautelari asseritamente violate dai membri della Commissione Grandi Rischi.

A tal proposito, il giudice di prime cure aveva fondato il giudizio di colpa degli imputati sulle "norme cautelari volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio (artt. 2 e 3 legge n. 225 del 1992)".

A fronte di ciò, la Corte d'Appello osserva correttamente che le disposizioni normative che disciplinano le competenze e le funzioni degli organi di Protezione Civile non contengono altrettante regole cautelari precettive o prescrittive, ai fini dell'eventuale giudizio di colpa specifica; al contrario, esse individuano regole di diligenza elastiche, come tali inadeguate ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e quindi a configurarsi come canoni di valutazione dei contestati profili di colpa specifica.

A ben vedere, infatti, se si consultano i due riferimenti normativi testé menzionati, ci si avvede ben presto come i medesimi non soddisfino i canoni formali e sostanziali della regola cautelare "classica".

In particolare, l'art. 2 definisce la «tipologia degli eventi ed ambiti di competenze» della protezione civile, statuendo: «ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in...».

L'art. 3, legge n. 225 del 1992, invece, menziona, tra le attività di protezione civile, la "previsione" e la "prevenzione", così definendole rispettivamente: la prima "consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi"; la seconda "consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione".

La sola lettura di tali disposizioni normative consente all'interprete di escludere che le medesime assurgano al crisma della "regola cautelare", poiché esse non hanno alcun contenuto modale, cioè non prescrivono con quali ben precise modalità si possano scongiurare ben precise classi di eventi lesivi.

A tutto concedere, dunque, gli artt. 2 e 3, legge n. 225 del 1992, possono rappresentare la fonte di una generale posizione di garanzia in capo ai soggetti in-

vestiti delle funzioni di Protezione Civile; essi, tuttavia, al pari dell'art. 2087 c.c., non possono minimamente qualificarsi in termini di "regola cautelare".

Sul punto, dunque, il pronunciamento della Corte d'Appello dell'Aquila appare del tutto condivisibile e fondato.

Altrettanto condivisibile è l'osservazione formulata dal giudice del gravame, secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore di giudizio, nella misura in cui avrebbe assunto, quale ulteriore *standard* di valutazione della condotta degli imputati, un parametro affatto generico e sfuggente, siccome così formulato: "occorre verificare se gli imputati, nel corso della riunione, hanno considerato con la dovuta attenzione tutti i dati (di carattere storico, scientifico, statistico e ambientale) dei quali erano a conoscenza; se hanno valutato con il necessario approfondimento tutti gli indicatori di rischio; se, dunque, hanno condotto l'attività di prevenzione, prevenzione e analisi del rischio sismico in maniera seria, corretta e approfondita, secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia" (pag. 204 della sentenza d'appello, con rinvio alla pag. 312 della sentenza di prime cure).

In effetti, un tale presunto "parametro di colposità" si palesa alquanto sfuggente ed evanescente, non essendo altro che una pedissequa parafrasi del testo normativo dell'art. 43 c.p. ("il delitto è colposo, o contro l'intenzione, ...").

Ciò che, invece, avrebbe dovuto verificare il giudicante era se gli imputati, in quel determinato momento storico, avessero violato ben precise regole cautelari, volte a prevenire ben precise classi di eventi dannosi.

Infine, la Corte d'Appello precisa di non condividere l'approccio assunto dal giudice di primo grado, il quale avrebbe valutato il comportamento degli imputati non già nel proprio "merito", ma esclusivamente nel "metodo": il Tribunale, infatti, al fine di stabilire se il parere reso dagli esperti potesse integrare una qualche condotta colposa, antecedente causale dell'evento dannoso, si sarebbe limitato a verificare, in modo formalistico, se a tale parere la Commissione Grandi Rischi fosse pervenuta nel rispetto delle procedure e dei protocolli di previsione e prevenzione del rischio previsti dalla legge.

Come correttamente osserva la Corte d'Appello, invece, il giudicante avrebbe dovuto verificare, al di là dei profili formal-metodologici, se il contenuto del parere reso dalla Commissione fosse scientificamente errato o, viceversa, fondato (peraltro, non era affatto dimostrato che, ove la Commissione avesse adottato un diverso metodo per la valutazione del rischio sismico, essa sarebbe giunta ad un parere, in ipotesi, più allarmante o preoccupante per la popolazione).

A quest'ultima conclusione giunge il giudice del gravame, affermando che il responso reso dai commissari poche ore prima del sisma non poteva dirsi contrario alle evidenze scientifiche, né potesse essere considerato negligenza "rassicurativa" nei confronti della popolazione.

A tal proposito, precisa la Corte d'Appello, la disciplina sismologica non è ancora giunta a certezze scientifiche circa la previsione dei fenomeni tellurici, ed anche i c.d. "precursori" del sisma sono ancora in corso di approfondimento, di tal che non poteva pretendersi, da parte della Commissione Grandi Rischi, un parere più "allarmante" che potesse, in qualche modo, preconizzare l'imminente fenomeno sismico.

4. L'esclusione della responsabilità colposa in capo agli imputati: l'assenza della posizione di garanzia e del nesso causale

Come anticipato, all'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale aquilano aveva condannato gli imputati per il delitto di omicidio colposo plurimo, ritenendo che le condotte dagli stessi serbate avessero avuto l'effetto di "rassicurare" la popolazione civile in merito all'insussistenza di un imminente rischio sismico.

Tale pronuncia si prestava, senza dubbio, ad un cospicuo e fondato numero di critiche, nella misura in cui il giudice monocratico era incorso in una errata interpretazione del delitto colposo, sostituendo al concetto legale di "prevedibilità dell'evento" quello inedito (ed *extra ordinem*) di "prevedibilità del rischio di evento quale giudizio di valore" (*sic*)³.

A fronte di ciò, il giudice del gravame sembra aver voluto assumere una decisione ancora più *tranchant*, escludendo alla radice, da un lato, la sussistenza di una posizione di garanzia in capo agli imputati e, dall'altro, quanto alle condotte commissive, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Quanto al primo aspetto, il giudicante ha escluso che possa sussistere una posizione di garanzia, e un conseguente obbligo giuridico di impedire l'evento, in capo a un determinato organo pubblico collegiale, laddove esso non si costituisca e riunisca regolarmente, in conformità alle disposizioni normative che ne regolino il funzionamento.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha escluso che la posizione di garanzia tipica della "Commissione Grandi Rischi" gravasse su alcuni membri della medesima, riuniti informalmente e senza il rispetto della normativa di settore; e ciò in quanto l'inottemperanza alla disciplina legale in materia di convocazione, composizione e funzionamento della Commissione avrebbe impedito di quali-

³ Cfr. MANNA, *Prevedibilità-evitabilità dell'evento o prevedibilità-evitabilità del rischio*, cit.; CIVELLO, *La "colpa eventuale"*, cit.

ficare in termini di “riunione ufficiale” il *meeting* effettivamente realizzato da alcuni commissari, così ostando al sorgere, in capo ai medesimi, di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l’evento.

Quanto al secondo aspetto, ossia quanto alle condotte commissive di cui all’imputazione, il giudice d’appello ha escluso che tra le valutazioni scientifiche effettuate nel corso della riunione della “Commissione” (valutazioni comunque giudicate come non erranee) e il comportamento delle vittime potesse sussistere un qualche nesso di causalità.

A tal proposito, di estrema rilevanza è stato, *inter alia*, il riferimento alla totale assenza, in capo ai Commissari “Grandi Rischi”, di un effettivo dovere di informazione in favore della cittadinanza, dal momento che la normativa vigente impone alla Commissione di comunicare i propri responsi esclusivamente all’Autorità di Protezione Civile Nazionale, senza alcun obbligo di informare (e, tantomeno, allertare o allarmare) direttamente e immediatamente la popolazione civile.

Per tali motivi, il parere reso dai membri della commissione, nemmeno riuniti in un regolare consesso, non poteva ritenersi costituire l’antecedente causale dell’evento-morte poi effettivamente occorso, poiché esso conteneva un responso (peraltro scientificamente corretto), formulato in modo informale e irrituale da alcuni esperti, al di fuori di un ufficiale canale di “informazione” regolato da precise disposizioni di legge.

5. La posizione dell’imputato De Bernardinis, unico imputato destinatario di condanna penale

Se la Corte d’Appello ha accolto pressoché integralmente le doglianze impugnatorie proposte da sei dei sette imputati appellanti, il medesimo giudice ha in parte confermato la pronunzia di condanna nei confronti dell’ultimo imputato, Bernardo De Bernardinis, Vice Capo Settore Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile all’epoca dei fatti.

Assume, dunque, particolare rilevanza comprendere per quale motivo la posizione di quest’ultimo prevenuto sia stata giudicata eterogenea rispetto alle altre posizioni processuali.

Innanzitutto, il De Bernardinis, in quanto diretto detentore monocratico delle funzioni e dei poteri di Protezione Civile a livello nazionale (poiché, all’epoca, era assente il Capo del Dipartimento, Bertolaso), a differenza, come già detto, dei Commissari “Grandi Rischi”, riuniva in sé l’onere e la responsabilità di informare la popolazione civile in merito alla sussistenza di un eventuale rischio sismico.

Per tali ragioni, il parere reso dal De Bernardinis tramite i media, nel quale il rischio di un fenomeno tellurico distruttivo venne negligenemente sottovalutato, può dirsi rappresentare una condotta colposa, costituente l'antecedente causale dell'evento lesivo poi occorso.

In particolare, la condotta dell'imputato sarebbe connotata da due importanti profili di negligenza:

- egli, pur non essendo esperto in materia sismica, si sarebbe determinato ad esprimere determinate valutazioni scientifiche, ancor prima di avere acquisito il parere degli scienziati già convocati e, dunque, senza possedere le necessarie conoscenze in ordine al fenomeno in corso, omettendo di verificare la correttezza dei concetti che egli si accingeva a esprimere;

- egli avrebbe inopportunamente fornito alla popolazione aquilana notizie comunque rassicuranti, senza che ve ne fossero i presupposti, sia per l'oggettiva imprevedibilità degli sviluppi dei fenomeni sismici, sia per l'infondatezza scientifica delle affermazioni relative alla positiva valutazione dei presunti effetti del c.d. "scarico di energia".

In definitiva, volendo ricostruire la condotta alternativa diligente, il De Bernardinis avrebbe dovuto attendere il parere degli esperti della Commissione e, solo a quel punto, avrebbe potuto effettuare il comunicato stampa, limitandosi a divulgare pedissequamente il citato parere; di contro, dal momento che egli si arrogò una funzione che non gli competeva (ossia la diretta valutazione del rischio e la pubblicazione del relativo responso), egli finì per assumersi un potere e per svolgere (negligenemente) un'attività che andava oltre le sue competenze tecnico-specialistiche.

6. (Segue) La specifica disamina dei profili colposi della condotta del De Bernardinis

Dopo avere posto in luce, in via preliminare, la differenza sostanziale intercorrente tra la condotta dei Commissari "Grandi Rischi" e la condotta del De Bernardinis, in qualità di Vice Capo della Protezione Civile, la Corte d'Appello si perita di affrontare più a fondo il tema della responsabilità colposa.

Principia il giudice del gravame riproponendo il principio tralatizio secondo cui "in tema di delitti colposi, l'essenza della condotta colposa [andrebbe] ravvisata nell'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento"¹. "Il principio che è alla base del ragio-

¹ Cass., Sez. IV, 22 maggio 2008, Ottonello, in *Mass. Uff.*, n. 240859 (in cui si cita, quale precedente risalente, Cass., Sez. V, 10 dicembre 1982, Trezzi, *ivi*, n. 157650: «Nel delitto colposo, o contro l'intenzione, l'elemento psicologico non è condizionato dalla soggettiva opinione della persona cui è contestato l'evento dannoso, né ha decisiva rilevanza la prevedibilità dell'evento, elemento costitutivo della colpa

namento speculativo”, seguita la Corte, “è quello del *neminem ledere* [sic] che, sovraordinato ad ogni attività umana, conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella massima misura possibile il pericolo per i terzi in esse insito (così, da ultimo, Sez. IV, 23 maggio 2013, Testa, in *Mass. Uff.*, n. 257112)”.

Individuata l'essenza della colpa nella violazione di una regola cautelare, la Corte d'Appello precisa, tuttavia, essere necessari gli ulteriori due requisiti della prevedibilità ed evitabilità dell'evento da parte del soggetto agente, al momento del fatto.

A tal proposito, viene richiamato il principio giurisprudenziale per il quale, “in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità” va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione *ex ante* dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione”⁵.

A fronte di tale principi, questo è il ragionamento che ha condotto il giudice del gravame alla parziale conferma della condanna nei confronti del De Bernardinis:

1) violazione cautelare: come già detto, l'imputato divulgò negligenzemente il proprio “parere” circa l'assenza di pericolo di un imminente sisma distruttivo, da un lato andando oltre le proprie competenze specialistiche e facendo leva sul concetto, scientificamente infondato, del c.d. “scarico di energia”; dall'altro lato, non attendendo il doveroso parere della Commissione Grandi Rischi. D'altra parte il De Bernardinis, rendendo il proprio parere tramite i media televisivi, era ben consapevole che tale responso sarebbe stato capillarmente divulgato in favore della popolazione;

2) giudizio di prevedibilità: anche senza ricorrere alla legge di copertura del c.d. “modello delle rappresentazioni sociali”, siccome adoperata dal giudice di pri-

penale essendo soltanto la *condotta contraria* alla normale prudenza, diligenza o perizia ovvero alle leggi regolamenti ordini o discipline»); cfr. anche Cass., Sez. IV, 21 marzo 2002, Cappelletti ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 224271: «In tema di colpa specifica, l'inosservanza della prescrizione legittimamente imposta dalla pubblica amministrazione costituisce, di per sé, l'essenza della colpa, non essendo consentito al destinatario dell'ordine di sostituire il proprio giudizio di prevedibilità o evitabilità a quello della P.A., adottando condotte diverse».

⁵ Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini e altri, in *Mass. Uff.*, n. 240859.

me cure, è possibile affermare che il De Bernardinis, al momento dell'intervista televisiva, potesse senza dubbio immaginare che la popolazione avrebbe prestato fede alle sue parole e avrebbe di conseguenza mutato le proprie abitudini ataviche (ad esempio, l'impulso ad abbandonare immediatamente l'abitazione alla presenza di una minima scossa tellurica). Inoltre, l'imputato, pur sapendo di divulgare un proprio parere personale, non fondato sul responso della Commissione, avrebbe potuto immaginare che, invece, la popolazione sarebbe stata indotta a ritenere che quello fosse proprio il parere della Commissione Grandi Rischi. Ed ancora – e questo, come si vedrà, è il passaggio più problematico e delicato della pronunzia d'appello, che sembra, peraltro, porsi in contrasto con altre parti della sentenza – il De Bernardinis poteva “rappresentarsi la possibilità che si sarebbe verificato un forte terremoto a L'Aquila o, comunque, avrebbe dovuto ipotizzarlo, usando la diligenza cui era tenuto” (pag. 264-265 della sentenza);

3) giudizio di evitabilità: ritiene la Corte d'Appello che, ove l'imputato avesse prestato la dovuta diligenza, evitando di divulgare in modo irrituale il proprio infondato parere sul rischio sismico, ciò avrebbe impedito quegli effetti di “rassicurazione” che, poi, avrebbero condotto alla morte delle vittime. In relazione ad alcune persone offese, dunque, può dirsi che, “senza la percezione sensoriale e intellettuale delle parole di De Bernardinis, la decisione di rimanere nelle case non sarebbe stata assunta” (pag. 269 della sentenza) e i cittadini aquilani avrebbero continuato ad assumere le precauzioni millenarie tramandate loro dai progenitori, il che avrebbe ridotto il rischio di verificazione dell'evento morte; in relazione ad altre vittime, invece, tale nesso di causalità/evitabilità difetterebbe (dove l'assoluzione, sul punto, dell'imputato).

A questo punto delle motivazioni, il giudice del gravame si perita di verificare, caso per caso, se la singola vittima fosse rimasta presso la propria abitazione, la notte del sisma, per ragioni esclusivamente personali, ovvero proprio in virtù del parere “rassicurante” (o, comunque, non allarmante) reso dal De Bernardinis, così giungendo all'assoluzione dell'imputato in relazione a determinate persone offese e, invece, alla conferma della condanna in relazione ad altre vittime.

All'esito di ciò, il giudice del gravame ha rideterminato la pena detentiva, riducendola da anni sei ad anni due di reclusione, pena condizionalmente sospesa.

7. Brevi osservazioni sulla sentenza d'appello: la prevedibilità dell'evento

Così come non è stato possibile, nell'economia della presente breve nota, affrontare *funditus* tutti gli aspetti dommatici sottesi alla vicenda in questione⁶, non è parimenti possibile esaminare tutti i passaggi critici o problematici della sentenza d'appello.

Vi sono, tuttavia, due profili di grande rilevanza che dovrebbero essere messi in luce, riguardanti rispettivamente i profili di prevedibilità ed evitabilità dell'evento (quest'ultimo, poi, strettamente legato al tema del nesso eziologico). Quanto al primo aspetto, sembra *in primis* che la Corte d'Appello non abbia adeguatamente affrontato il tema della prevedibilità dell'evento finale (ossia la morte o le lesioni delle vittime), dedicandosi maggiormente alla prevedibilità di una sorta di "evento intermedio", ossia il c.d. "effetto assicurante".

A ben vedere, infatti, il giudice del gravame afferma reiteratamente che il De Bernardinis avrebbe potuto prevedere che la popolazione avrebbe prestato fede al suo responso "tecnico": sennonché, ci si permette rilevare, ai fini di un'imputazione di omicidio colposo, ciò che anzitutto deve accertarsi come concretamente prevedibile da parte del soggetto agente non è tanto (o non è solo) l'anello causale intermedio di natura "pericolosa" (nella specie, il fatto che la popolazione potesse "prestar fede" al parere dell'imputato), quanto l'evento finale dannoso, ossia l'evento-morte, come richiesto da una interpretazione tassativa del comb. disp. ex artt. 43 e 589 c.p.

In altri termini, ai fini del giudizio di colpa, ciò che il soggetto agente deve essersi potuto rappresentare non è tanto (e non è solo) che la propria condotta fosse genericamente pericolosa, bensì che da tale condotta pericolosa potesse derivare un ben preciso evento; in caso contrario, si cadrebbe nel ben noto errore di trasformare l'evento di reato in mera condizione obiettiva di punibilità, così stravolgendo radicalmente i contorni del fatto tipico, siccome previsto e punito dalla legge vigente.

Ben può darsi, infatti, il caso in cui il soggetto, pur potendosi rappresentare la natura genericamente pericolosa del proprio agire, non sia minimamente nella condizione di rappresentarsi la possibilità dell'insorgenza di un ben preciso evento, il che osta alla piena integrazione, in concreto, della fattispecie incriminatrice.

Questo è il punto probabilmente più delicato e più critico della prefata sentenza, poiché, dopo essersi profusa nella dimostrazione della prevedibilità

⁶ Sul punto, come anticipato, ci si permette rinviare, per una più ampia disamina della materia, a CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio: epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, 2013, *passim*.

dell'evento intermedio (la "rassicurazione" della popolazione), la Corte d'Appello sembra dedicare assai poche argomentazioni al ben più pregnante tema della prevedibilità dell'evento finale (terremoto>morte), affermando che il De Bernardinis avrebbe potuto "rappresentarsi la possibilità che si sarebbe verificato un forte terremoto a L'Aquila o, comunque, avrebbe dovuto ipotizzarlo, usando la diligenza cui era tenuto" (pag. 264-265 della sentenza) (cioè a tacer del fatto che anche l'evento-terremoto è, a propria volta, un evento-intermedio, ma non già l'evento finale previsto dalla disposizione incriminatrice).

Un tale argomentare, tuttavia, sembra porsi in aperta contraddizione con quanto più volte ammesso dallo stesso giudice del gravame, e cioè che la scienza sismologica contemporanea non è ancora in grado di prevedere, nell'*an*, nel *quando* e nella *magnitudo*, i fenomeni tellurici.

Ecco allora che, se i terremoti non possono in alcun modo prevedersi, non si comprende come si possa sostenere che il Vice Capo della Protezione Civile, pur in ipotesi negligente e imperito, potesse concretamente prevedere la morte delle vittime per il crollo degli edifici.

La Corte d'Appello, peraltro, sembra ben conscia di un tale ostacolo logico-giuridico, tanto da affermare: "se non era possibile, al momento del rilascio delle dichiarazioni, prevedere con certezza se e quando si sarebbe verificato un terremoto, non era parimenti possibile escludere, da parte del responsabile *in loco* della Protezione Civile, che ciò potesse accadere, anche con *magnitudo* significative" (pag. 265).

Sennonché, proprio in tale passaggio della sentenza d'appello il giudice del gravame sembra incorrere nel medesimo errore in cui era incorso il giudice di prime cure, nella misura in cui l'impossibilità di escludere un determinato evento viene forzosamente parificata alla prevedibilità dell'evento medesimo.

Orbene, anche senza addentrarsi in complesse indagini di natura epistemologica, alle quali non siamo nemmeno pronti, è evidente che non ogni evento, che il soggetto non sia in grado di escludere, può dirsi al contempo prevedibile. In definitiva, non potere escludere un evento non vuol dire affatto poterlo prevedere; anzi, proprio perché un fenomeno non si può prevedere, a questo punto non lo si può nemmeno escludere.

Ma allora, a dire il vero, ciò che non si può escludere non è altro che... il caso fortuito, ossia un evento non dominabile, che non può prevedersi né in positivo né in negativo.

A fronte di un fenomeno non prevedibile né "escludibile", l'unico modo per predicare la sussistenza della prevedibilità, ai fini del giudizio di colpa, consiste nel fare slittare l'oggetto della prevedibilità dall'evento al "rischio di evento",

proprio come fece il Tribunale monocratico dell'Aquila all'esito del giudizio di prime cure.

Sennonché, un tale slittamento concettuale comporterebbe una patente violazione del dato normativo, poiché transiterebbe attraverso una interpretazione *contra legem* dell'art. 43 c.p., il quale pone, al contrario, ad oggetto del dolo e della colpa l'evento stesso, e non certo – per usare le parole del Tribunale dell'Aquila – “il rischio di evento come giudizio di valore”.

8. (Segue) L'evitabilità dell'evento. Conclusioni.

L'ulteriore punto critico della sentenza qui in commento ha ad oggetto il tema dell'evitabilità dell'evento, evidentemente intrecciato al versante oggettivo del nesso eziologico.

A ben vedere, per accertare i profili di causalità/evitabilità in seno al reato colposo, il giudice d'appello sembra avventurarsi in considerazioni e valutazioni che non appaiono connotate da quei profili di rigore, univocità e determinatezza che contraddistinguono la materia penale.

A tal proposito, già il Tribunale monocratico aveva, con motivazioni non sempre cristalline, fatto una cernita delle persone offese, distinguendo le vittime che sarebbero rimaste presso la propria abitazione proprio in virtù del parere degli esperti, rispetto alle vittime che avrebbero tenuto tale comportamento in virtù di altre motivazioni di carattere personale.

Ad esempio, il giudice di prime cure aveva escluso il nesso di causalità (e, dunque, anche l'evitabilità) in relazione alle vittime che, la notte del terremoto, erano rimaste a casa ritenendo la propria abitazione solida e stabile, oppure ritenendo più comodo dormire nel proprio letto piuttosto che nell'autovettura, oppure ancora ritenendo di potere fuggire rapidamente dal fabbricato, in caso di scossa.

Orbene, tralasciando qui il tema, non meno spinoso, dell'accertamento processuale di tali circostanze (il tutto difficoltosamente transitato, nel caso *de quo*, attraverso le testimonianze dei prossimi congiunti delle vittime), preme osservarsi come, ponendo il *discrimen* tra punibilità e non punibilità lungo il crinale delle “motivazioni personali” in capo a ciascuna vittima, il giudice penale ha sostanzialmente acceduto ad un criterio di giudizio assai evanescente e sfuggente, il quale va ben oltre il già problematico tema dello *psychischer Kausalzusammenhang*.

Non sembra, infatti, possibile ricostruire, quantomeno allo stato, una “legge di copertura” che possa chiarire e delucidare il nesso psicologico che sussiste tra un parere tecnico divulgato alla televisione dall'Autorità di Protezione Civile e il comportamento materiale tenuto da determinati cittadini; e, in assenza di tale

“legge di copertura”, ogni ragionamento di natura *lato sensu* eziologica si fa viepiù pericoloso e si approssima sempre più ai confini dell’inafferrabile e, al fine, dell’arbitrio giudiziale.

In realtà, il vero “convitato di pietra” della prefata pronunzia sembra essere, prima ancora rispetto ai profili di colpa *stricto sensu*, un serio e rigoroso giudizio controfattuale: e infatti, chi potrà mai dire che, se il Vice Capo della Protezione Civile avesse atteso il parere della Commissione Grandi Rischi e, solo allora, avesse comunicato con i media, i cittadini aquilani si sarebbero determinati, a quel punto, ad abbandonare le proprie abitazioni?

A tal proposito, il “percorso motivazionale” che avrebbe condotto ciascun aquilano a rimanere presso la propria abitazione o ad abbandonarla, la sera del sisma, appare talmente complesso, sfaccettato e indeterminato, da non poter essere ricostruito in rigorosi termini di causa>effetto rispetto al parere divulgato dai media.

Concludendo, pare che la sentenza qui in commento si fondi su una eccessiva valorizzazione di un presunto disvalore d’azione (l’asserita superficialità dell’imputato, il quale, senza attendere il responso tecnico della Commissione Grandi Rischi, si sarebbe arrogato il potere di divulgare alla popolazione una propria personalissima opinione circa l’assenza di un effettivo rischio sismico) e premetta un aspetto di fondamentale importanza, ossia l’accertamento di un’effettiva congruità ermeneutica fra tale *Handlungsunwert* e l’*Erfolgswert*, ossia l’accertamento che *quella* condotta, proprio in quanto negligente, abbia lasciato le proprie “stimate”, materiali e personali, su *quello* specifico evento occorso.

A ben vedere, al di sotto della pronunzia della Corte d’Appello, sembra pur sempre giacere un paradigma – che, invero, impregnava grandemente l’intera sentenza di prime cure – che rasenta il c.d. “diritto penale d’autore”, giacché in essa l’istanza punitiva viene perlopiù a fondarsi su aspetti e profili (non sempre privi di una suggestiva natura simbolica), che attengono precipuamente alla figura dell’autore del reato, e non già al fatto criminoso, nella sua tipicità (oggettiva e soggettiva) e offensività.

Quasi a dire che il Dirigente della Protezione Civile, per il sol fatto di essere tale, deve prestare particolare attenzione al proprio modo d’essere e al proprio comportamento e se, in qualche modo, dal suo comportamento eventualmente superficiale consegue “cronologicamente” un certo evento dannoso, di tale evento egli deve comunque rispondere, sebbene l’evento medesimo non fosse da lui effettivamente prevedibile ed evitabile.

Ciò pare rappresentare l’ennesimo frutto delle pericolose infiltrazioni della *Risikogesellschaft* all’interno del nostro sapere giuridico, infiltrazioni contro le

quali la dottrina dovrà continuare a battersi, onde vedere garantiti i pilastri della tipicità, offensività e colpevolezza in seno al diritto penale.

GABRIELE CIVELLO